



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **140** del 11/07/2017

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d. lgs 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal d.lgs. 10/08/2014 n. 126 di debiti fuori bilancio relativi ai servizi afferenti l'Avvocatura Regionale-
Variazione al bilancio di previsione. Ventisettesimo provvedimento 2017.



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera e) del d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. della legittimità dei debiti fuori bilancio inerenti a:

e.1) compensi professionali, e oneri accessori, spettanti a professionisti esterni per l'attività svolta in favore della Regione, in virtù di incarichi formalmente e validamente conferiti, in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa.



Legge Regionale _____ 2017, n. _____

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 , come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione.Ventisettesimo provvedimento 2017.

Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi

(dell'art. 73 comma 1 lettera e del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Sono riconosciuti legittimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett.e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, i debiti fuori bilancio derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi di seguito elencati:

1.Cont. n 2289/95/DL- TAR BARI=€ 34.207,40

2.Contt.nn. 4711-4712/2001/DL-TAR Bari= € 3.776,34

IMPORTO COMPLESSIVO:=€ 37.983,74

Art.2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa di € 37.983,74 si provvede:

- con imputazione alla Missione 1;Programma 11;Titolo 1;Cap. 1312"Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi"previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della Missione 20;Programma 3;Titolo 1;Cap. 1110091-"Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura "



Debito fuori bilancio n. 1

Cont.n. 2289/95/DL- TAR LECCE—Amministrazione Prov.le c/ Regione Puglia.Competenze professionali spettanti al Prof.avv.Aldo Loiodice(Studio Associato)

Con ricorso al TAR Puglia sez. di Lecce, l'Amm.Prov.le di Lecce chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, della delibera di G.R. n. 3646/95,"Approvazione Programma Operativo Plurifondo 94-95-Decisione comunitaria C/95-1073 del 22/05/95 e Delibera CIPE 26/06/95 –limitatamente alla parte in cui si approvava la misura 1.3-Interporti di I e II livello, nonché di ogni altro atto connesso o presupposto ed in particolare, delle delibere di G.R. 4115/95, 929/94 1931/95.

-Con provvedimento n 2001 del 20.05:1996 la G.R. deliberava di costituirsi nel giudizio di che trattasi a mezzo del prof. Avv.Aldo Loiodice..

-Con decreto n. 692/2007 depositato in data 09/03/2007(r.g.n 1832/1996) il TAR Bari dichiarava perento il ricorso, nulla per le spese..

-Il legale, avendo esaurito la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla Regione Puglia nota specifica datata 05/09/2007, per un importo complessivo di € 142.677,20, al lordo di ritenuta d'acconto e sulla base del valore di causa individuato in € 2.582.284,50..

Al riguardo, è opportuno precisare che il Coordinatore p.t. a seguito di attento esame della documentazione trasmessa dal legale, ha confermato in data 23/05/2017 il suddetto valore, a rettifica di quello precedentemente attribuito: ind.le rilev.: da € 51.700,01 a € 103.300,00.

- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, rideterminazione degli onorari correlati al valore di causa, applicazione delle aliquote aggiornate del CAP e IVA, il suddetto importo è stato rideterminato nella minore somma complessiva di € 34.207,40, al lordo di ritenuta ed al netto dell'acconto erogato, importo accettato e condiviso dal professionista con mail del 26/05/2017.

Debito fuori bilancio n. 2

Contt.nn.4711-4712/2001/DL-TAR BARI-T.V.eT. c/ Regione Puglia. Competenze professionali spettanti all'avv. Nicolò de Marco.

-Con distinti ricorsi notificati il 30/02/2001, la T., titolare di agenzia di viaggi, chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, degli atti del dirigente del Settore Turismo della Regione Puglia, aventi ad oggetto la diffida ad aprire filiali della agenzia, perché in contrasto con la normativa vigente.



-Con deliberazione n.1517 del 05/11/2001 la G.R. deliberava di costituirsi nei giudizi di che trattasi a mezzo dell'avv. Nicolò de Marco.

Con decreti nn. 993 e 994/2010 il TAR Bari dichiarava perenti i ricorsi, nulla per le spese.

-Il professionista, avendo esaurito la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla Regione Puglia prima nota specifica in data 21/06/2010, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 25/06/2010 Prot. n. 11/L/12839, per un importo complessivo netto di € 4.954,00 (già detratto l'acconto, giusta D.G.R. n. 1517/2001).

- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previo adeguamento dell'aliquota IVA al 22%, rideterminazione degli onorari, l'importo da corrispondere al professionista è pari ad € 3.776,34, al lordo di ritenuta.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale .

'Il disegno di legge allegato alla presente relazione riveste carattere di urgenza in considerazione dei pregiudizi che potrebbero derivare all'Ente dal ritardo nel pagamento dei debiti indicati all'art. 1 che, in assenza del preventivo riconoscimento della loro legittimità, non può aver luogo.

Il Presidente della Giunta

Dott. Michele Emiliano

